

STATUTO

LA PIETRA ANGOLARE - COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA FONTANA BR VIA
SIMEANA 60

Numero REA: BR - 145233

Codice fiscale: 02418950743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	della società cooperativa	
	"LA PIETRA ANGOLARE - COOPERATIVA SOCIALE - Società Cooperativa"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita una Società Cooperativa retta dalle norme del Codice Civile sulla	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili, nonchè dall'art. 1 della Legge	
	381/91, lettera a), denominata "LA PIETRA ANGOLARE - COOPERATIVA	
	SOCIALE - Società Cooperativa" .	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Francavilla Fontana (BR) all'indirizzo risultante	
	dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità	
	locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie, nonchè il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.	
	Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea straordinaria salvo in tal	
	caso il diritto di recesso del socio dissenziente che verrà comunicato all'organo	
	amministrativo nei termini e di cui all'articolo 2532 c.c. e produrrà effetto così come	
	previsto nell'ultimo comma della citata norma.	
	e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso	

	per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi,	
	ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.	
	3.3 La cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione	
	lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il	
	raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre	
	al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la	
	cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli	
	amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	3.5 La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto sociale:	
	l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di	
	singoli e della collettività, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o	

	l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età da lavoro che versano in situazioni	
	di difficoltà familiare oppure di persone svantaggiate.	
	La cooperativa curerà dunque:	
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio	
	sanitaria, socio-culturale, socioassistenziale, educativa e ricreativa per bambini,	
	giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture	
	sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione,	
	l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini,	
	adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi	
	eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia,	
	scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri	
	educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della	
	prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione	
	di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di	
	attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche,	
	mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla	
	formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
	minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case	
	per la vita, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto	
	all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita	
	delle persone svantaggiate e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e	

	di vacanza e servizi di portierato sociale;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento,	
	l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati,	
	anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti	
	nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene	
	mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle	
	famiglie e centri di accoglienza per immigrati	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di	
	minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in	
	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi	
	volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei	
	migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale	
	9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di	
	migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di	
	soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario	
	anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di	
	documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	10. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni	
	forma di discriminazione;	
	11. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa,	
	culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il	
	recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in	
	generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	12. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e	

	gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale	
	nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi,	
	al fine di elevarne il grado delle prestazioni;	
	13. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore	
	di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali,	
	socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e	
	soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e	
	servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima	
	integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età,	
	di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;	
	14. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a	
	favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento	
	di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e	
	servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;	
	15. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e	
	sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere	
	nazionale e internazionale;	
	16. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di	
	manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	17. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche	
	e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita	
	dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e	
	con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di	
	formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e	
	privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	

	18. l' ideazione e la gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla	
	divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria	
	e psicomotoria.	
	4.2 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed	
	altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.3 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	con la propria attività lavorativa o professionale.	

	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza	
	imprenditoriale) di almeno 5 (cinque) anni, nonché un'esperienza in qualità di socio	
	cooperatore in cooperative affini o similari di almeno cinque (5) anni. Inoltre, le nuove	
	ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in	
	favore dei soci preesistenti.	
	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci operatori	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale.	
	5.6 Possono essere ammesse altresì come soci operatori le persone giuridiche i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o	
	soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la	
	cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge,	
	l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5)	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	

	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare	
	la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può	
	ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,	
	ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1). la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2). i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3). il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28 del	
	presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo	

	amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545	
	bis del codice civile.	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la	
	formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo	
	economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il	
	mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di	
	mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento	

	della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad	
	integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	

	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione.	
	7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 100.	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a una.	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata	

	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti	
	le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	

	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di	
	impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in	
	particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto	
	di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa	
	stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre	
	imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano	
	una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione	
	delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il	
	socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonchè in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri	
	sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione	
	entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al	
	richiedente.	

	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno	
	ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con	
	modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per	
	qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere	
	spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera	
	che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio	
	per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è	
	diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua	
	conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se,	

	entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle	
	decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni,	

	non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo	
	10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti	
	dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne,	
	l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando	
	incurra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel	
	regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente	
	previste dal CCNL di riferimento;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i	
	soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	

	tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli	
	24.4 lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso,	
	fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli	
	dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può	
	essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	

	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati)	
	17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), g),j), k) e l)	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei	
	prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI VOLONTARI	

	Art. 18 (Requisiti)	
	Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari	
	coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a	
	25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la	
	cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei	
	soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare	
	la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed	

	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di	
	almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei	
	casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo	
	rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio	
	volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 (Soci sovventori)	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100	
	ciascuna.	
	22.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a cinque	
	Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	

	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione)	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto	
	di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle	
	quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	

	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	26.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27.4 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio	
	e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura	

	non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici.	
	27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	28.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore	
	all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente	
	dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001	
	e successive modificazioni).	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII - Decisioni dei soci. Competenze e modalità	
	Art. 29 (Decisioni dei soci)	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle	

	presenti norme per il funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme, rispettivamente, di cui all'articoli 30 e 31.	
	29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono	
	risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	

	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esatto	
	testo della decisione da adottare.	
	30.2 Ai soci è assegnato il termine di tre giorni per trasmettere la risposta, che deve	
	essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta	
	indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a	
	giorni trenta.	
	30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto	
	contrario.	
	30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e	
	comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se	
	nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonchè la quota di capitale da ciascuno	
	rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i	
	documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono	
	essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti	
	e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 31 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	

	31.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al	
	di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi	
	del precedente articolo 30. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio	
	con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione,	
	del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento.	
	31.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla	
	società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo	
	previsto al successivo articolo 32.2.	
	31.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e	
	comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se	
	nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno	
	rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine	
	fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della	
	consultazione, se richiesto dagli stessi soci.	
	31.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	31.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci	
	devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	

	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per	
	iscritto: diritto di voto e quorum)	
	32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 30 e 31 del	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo	
	voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio sovventore oppure	
	dall'art. 31.3 se socio cooperatore persona giuridica.	
	32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.	
	33.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede	
	sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio italiano.	
	33.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta	
	elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	

	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo	
	dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione	
	potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse	
	legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni	
	successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non	
	si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 34 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione	
	e quorum deliberativi)	
	34.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	34.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di	
	deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del	
	51% dei soci con diritto di voto.	

	Art. 35 (Votazioni)	
	35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o	
	video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	segretario.	
	Art. 36 (Voto)	
	36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	

	36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2.	
	36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più	
	voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero	
	dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	36.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 37 (Presidenza dell'assemblea)	
	37.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII - Amministrazione	
	Art. 38 (Amministrazione)	
	38.1 La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla	
	decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione.	

	38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3	
	a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	38.3 L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche.	
	38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato	
	all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino	
	a revoca o a dimissioni.	
	38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 39 (Compiti degli Amministratori)	
	39.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e	
	l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati	

	scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative	
	mansioni.	
	Art. 40 (Metodi decisionali semplificati)	
	40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art.	
	41, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima	
	riunione dopo la nomina.	
	40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più	
	amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a	
	tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli	
	argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al	
	di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere	
	consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono	
	essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	consenso.	
	40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con	
	ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	

	40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Art. 41 (Metodo decisionale collegiale)	
	41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di	
	aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso	
	e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri	
	casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	41.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a	
	formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	41.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti, e a parità di voti sarà determinante il voto del	
	presidente.	
	Art. 42 (Integrazione del consiglio)	
	42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	

	collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale,	
	l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 43 (Compensi agli amministratori)	
	43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori	
	e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 44 (Rappresentanza)	
	44.1 L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la	
	rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore	
	unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono,	
	inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	44.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	44.5 L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	

	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX - Organo di controllo	
	Art. 45 (Collegio sindacale)	
	45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i	
	soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo	
	contabile.	
	45.2 Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il	
	presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	45.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione	
	dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 46 (Compiti)	
	46.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste	
	dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e	
	dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 47 (Organo di controllo facoltativo)	
	47.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio	
	sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	47.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si	
	applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le	

	norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 48 (Scioglimento anticipato)	
	48.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri	
	Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)	
	49.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 50 (Regolamenti)	
	50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	50.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 51 (Divieti)	
	51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società	
	intende assumere e mantenere, la stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo	

	previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 52 (Rinvio)	
	52.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina	
	delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli	
	amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme	
	delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità	
	limitata non più compatibili con il nuovo regime.	
	Caforio Giuseppe	
	Giuseppe Mingolla	
	Giovanna Pentassuglia	
	Lavinia Vacca Notaio - Sigillo -	

40 di 40